

Risoluzione CM/ResCMN(2023)8 sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte della Svizzera

(adottata dal Comitato dei Ministri il 14 settembre 2023 nel corso della 1474a riunione dei Deputati dei Ministri)

In virtù degli articoli da 24 a 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (di seguito «Convenzione-quadro»), il Comitato dei Ministri,

vista la Risoluzione CM/Res(2019)49 dell'11 dicembre 2019 in merito al meccanismo di controllo rivisto previsto dagli articoli da 24 a 26 della Convenzione-quadro;

vista la regola di voto applicabile¹;

visto lo strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 1998;

richiamato il fatto che il Governo svizzero ha trasmesso il 1° ottobre 2021 il rapporto statale previsto dal quinto ciclo di controllo della Convenzione-quadro;

esaminato il quinto parere del Comitato consultivo sulla Svizzera, adottato il 13 febbraio 2023,

adotta nei confronti della Svizzera le seguenti conclusioni:

Le autorità sono invitate a tenere conto delle osservazioni e delle raccomandazioni riportate nel quinto parere del Comitato consultivo. In particolare sono chiamate ad adottare i provvedimenti elencati di seguito per migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione-quadro.

Raccomandazioni di intervento immediato

1. Rivedere la legislazione per garantire la piena attuazione del principio di non discriminazione e la parità di accesso ai diritti per le persone appartenenti a minoranze nazionali. La legislazione dovrebbe includere una definizione chiara e il divieto di discriminazione diretta e indiretta, oltre a un elenco completo dei motivi di discriminazione vietati.
2. Aumentare il numero di aree di sosta, di passaggio e di transito d'intesa con le parti interessate, incluse le comunità coinvolte.
3. Intensificare gli sforzi per combattere tutte le forme di razzismo e intolleranza, compreso l'antiziganismo, l'antisemitismo e il razzismo nei confronti delle persone di fede musulmana e di pelle nera. Le autorità dovrebbero inoltre intraprendere maggiori azioni per arginare la proliferazione di discorsi di incitamento all'odio sui social media, in stretta collaborazione con i fornitori di servizi Internet e i gruppi di popolazione che ne sono più colpiti.

¹ Il 17 settembre 1997 il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione CM/Del/Dec(97)601/4.5, secondo la quale le decisioni prese in virtù degli articoli 24 paragrafo 1 e 25 paragrafo 2 della Convenzione-quadro saranno considerate adottate se i due terzi dei rappresentanti delle parti contraenti che partecipano al voto, tra cui una maggioranza di rappresentanti delle parti contraenti che fanno parte del Comitato dei Ministri, si pronunciano a favore.

4. Includere e intensificare l'insegnamento della storia dei Rom, degli Jenisch e dei Sinti/Manouche nei programmi e nei manuali scolastici, ricordando inoltre le vittime dell'Olocausto appartenenti a questi popoli. I programmi e i manuali scolastici dovrebbero anche contenere informazioni sugli atti commessi dalla fondazione *Pro Juventute*.

Altre raccomandazioni²

5. Condurre un dialogo costruttivo con le persone e le comunità che hanno espresso il loro interesse a beneficiare della protezione accordata dalla Convenzione-quadro, come le persone che appartengono alla comunità rom in Svizzera. Il dialogo potrebbe fondarsi su un approccio improntato articolo per articolo alla Convenzione-quadro, in base alle esigenze manifestate dai rappresentanti delle comunità.

6. Migliorare ulteriormente il metodo di censimento e adottare le misure necessarie per sviluppare procedure appropriate di raccolta dei dati, garantendo il rispetto del diritto di auto-identificazione in fase di aggiornamento dei registri della popolazione. Le autorità dovrebbero elaborare metodi per ottenere informazioni sul numero effettivo di persone appartenenti alle minoranze nazionali.

7. Garantire che ogni normativa in grado di incidere sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali sia elaborata in stretta collaborazione con i rappresentanti delle minoranze stesse. Le autorità hanno il dovere di controllare che leggi e politiche apparentemente neutre non producano effetti discriminatori.

8. Adottare le misure necessarie, d'intesa con le parti interessate, per garantire che l'istituzione nazionale per i diritti umani sia pienamente conforme ai Principi di Parigi. Le autorità dovrebbero affidare in particolare a questa istituzione un mandato per la gestione delle denunce e dotarla dei poteri investigativi adeguati come anche di risorse sufficienti.

9. Consultare periodicamente i rappresentanti delle minoranze jenisch e sinti/manouche per identificare le loro esigenze in termini di effettiva promozione della cultura e della storia delle rispettive minoranze e valutare la necessità di aumentare il sostegno finanziario a loro vantaggio per promuoverne la cultura. Il sostegno finanziario dovrebbe includere anche la promozione dei mestieri artigianali e delle professioni tradizionali di queste minoranze in qualità di elementi importanti della loro cultura e identità.

10. Applicare le leggi esistenti per perseguire efficacemente l'esibizione in pubblico di simboli che propagandano e inneggiano al nazismo e criminalizzare espressamente questa pratica.

11. Garantire che le misure previste riguardo ai reati ispirati dall'odio vengano effettivamente applicate, in modo tale che questi tipi di reato a danno di persone appartenenti a minoranze nazionali e ad altre comunità presenti in Svizzera siano registrati meglio e siano oggetto di indagini di polizia, e che i loro autori vengano debitamente perseguiti.

12. Sostenere la produzione di programmi televisivi e radiofonici volti a promuovere le culture, le tradizioni e la storia di persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti/manouche, in stretto contatto con i relativi rappresentanti. Le autorità dovrebbero anche organizzare attività di sensibilizzazione tra le persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti/manouche riguardo ai meccanismi esistenti di denuncia e monitoraggio dei contenuti dei media di competenza del Consiglio svizzero della stampa.

13. Garantire l'effettiva partecipazione dei rappresentanti delle minoranze jenisch, sinti/manouche ed ebraica agli affari pubblici, sia a livello federale che cantonale, istituendo organi consultivi permanenti in grado di rifletterne anche la diversità. Le autorità dovrebbero garantire la partecipazione effettiva dei rappresentanti delle minoranze a ogni processo legislativo che potrebbe avere un impatto sulla loro situazione e sui loro diritti.

² Le raccomandazioni che seguono sono riportate seguendo l'ordine dei corrispondenti articoli della Convenzione-quadro.